SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 maggio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

DECRETO 14 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bianco Pisano di San Torpè» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06176)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Montescudaio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06177)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Val di Cornia» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06178)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Sovana» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06179)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Monteregio di Massa Marittima» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06180)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Ansonica Costa dell'Argentario» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06181)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Capalbio» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06182)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Parrina» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06183)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Bianco di Pitigliano» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A06184)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Abruzzo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06185)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cerasuolo d'Abruzzo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06186)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06187)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trebbiano d'Abruzzo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06188)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Controguerra» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06189)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Montepulciano d'Abruzzo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06190)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Terre Tollesi o Tullum» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06191)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Riviera Ligure di Ponente» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06192)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rossese di Dolceacqua» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06193)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06194)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Golfo del Tigullio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06195)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Val Polcèvera» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06196)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06197)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06198)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Sangiovese di Romagna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06199)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Romagna Albana Spumante» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06200)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Reno» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06201)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Gutturnio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06202)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Ortrugo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06203)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Albana di Romagna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06204)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trebbiano di Romagna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06205)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lambrusco di Sorbara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06206)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Modena» o «di Modena» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06207)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pagadebit di Romagna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06208)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Reggiano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06209)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Piacentini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06210)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Scandiano e Canossa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06211)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Romagna Centrale» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06212)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Parma» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06213)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Rimini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06214)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Faenza» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06215)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli d'Imola» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06216)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Bolognesi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06217)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bosco Eliceo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06218)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cagnina di Romagna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06219)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06220)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A06221)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 maggio 2011, n. **76**.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2064):

Presentato dall'on. Paolo Grimoldi ed altri in data 15 gennaio 2009.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 febbraio 2009 con pareri delle Commissioni I, V, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente , il 21 e 28 ottobre 2009; il 5 novembre 2009, il 21 e 27 gennaio 2010; il 10 febbraio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 15 aprile 2010 con pareri delle Commissioni I, V, XII e Questioni regionali

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 21 e 27 aprile 2010 ed approvato il 28 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2146):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 4 maggio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 7 luglio 2010; il 15 settembre 2010; il 12 ottobre 2010; il 23 novembre 2010; il 18 gennaio 2011; il 23 febbraio 2011.

Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato il 2 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 2064-B):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente , il 16, 23 e 30 marzo 2011; il 13 aprile 2011.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 19 aprile 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza), è il seguente: «Art. 1. – Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita»), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; può altresì stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale.

2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per la fornitura di sussidi didattici speciali fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale.

2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

«Art. 10. – Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

11G0119

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011.

Nomina dell'avv. Fabrizio Carotti a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il prof. Alessandro Brignone, in qualità di rappresentante delle imprese, settore industria, su designazione della Federazione italiana editori giornali (FIEG);

Vista la nota n. 1036-6.2 in data 2 marzo 2011, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la FIEG ha designato l'avv. Fabrizio Carotti, in sostituzione del prof. Alessandro Brignone, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Fabrizio Carotti è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese, settore industria, designato dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG) in sostituzione del prof. Alessandro Brignone, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 273

11A07024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2011.

Concessione degli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, sostituito, mediante abrogazione, dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6577 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009, con il quale sono stati individuati il «Sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009», «Rifiuti Campania 2008», «Grande evento G8 From La Maddalena to L'Aquila» quali eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3403 del 5 maggio 2010 con il quale il termine per formulare le segnalazioni dei soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009 è stato prorogato fino al 5 novembre 2010;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 con il quale il termine per formulare le segnalazioni dei soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2010 recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, Registro n. 20, Foglio n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2011, n. 25;

Visto il decreto del Segretario Generale di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile del 18 gennaio 2011, rep. 113;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione definitiva delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile ai soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009, i cui nominativi devono confluire in unici elenchi di concessione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È concessa la pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile per gli eventi individuati nel decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009.

2. Le predette pubbliche benemerenze sono concesse, a decorrere dalla data del presente decreto, ai soggetti di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, secondo le rispettive classi e fasce, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, sostituito mediante abrogazione dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6577 del 19 dicembre 2008.

3. L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio relazioni istituzionali.

Art. 2.

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile saranno diramate le indicazioni per il rilascio degli attestati, nonché per l'acquisto e l'uso delle insegne.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 12 aprile 2011

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

11A07227

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2011.

Sospensione del sig. Gaspare Vitrano dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana del 16 marzo 2011, prot. n. 441/2A1, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 3536/11 R.G.N.R. e n. 2414/11 R.G.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha disposto nei confronti del sig. Gaspare Vitrano, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza, emessa in data 12 marzo 2011, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Gaspare Vitrano per i reati di cui agli articoli 110, 117 e 317 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «.....consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «...perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche...coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 marzo 2011 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 12 marzo 2011 è accertata la sospensione del sig. Gaspare Vitrano dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 3 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A07050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Mezzana Rabattone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mezzana Rabattone (Pavia);

Vista la delibera n. 1 del 21 aprile 2011, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mezzana Rabattone (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Veronica Frassinetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mezzana Rabattone (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Allieri.

In data 31 marzo 2011, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 1 del 21 aprile 2011 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 aprile 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mezzana Rabattone (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Veronica Frassinetti.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A07025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2010.

Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. (Decreto n. 50).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera *a)*, *c)* e *d)*, con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di nuove Università non statali e per la soppressione di Università;

Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-*bis*, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche trova applicazione "quanto previsto … dall'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali nell'ambito della programmazione;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'in-

dirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari … I predetti programmi delle Università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.";

- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, … sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane …";

- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6, e 7 nonché dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che il Ministero "richiede il parere del CUN sugli obiettivi della programmazione universitaria … dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi";

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università … nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:

l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui … all'art. 1-*ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito … dalla legge 31 marzo 2005, n. 43….già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";

l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario …";

l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario …. fanno parte …. del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attività";

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 148, della stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche";

Visto l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse … prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche";

Viste le Linee guida del Governo per l'Università, in data 6 novembre 2008;

Vista la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio;

Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in data 17 dicembre 2010;

Sentito, da ultimo, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Linee generali d'indirizzo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-*ter* (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono

definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato *A)*, con le connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato *B)*; tali allegati sono parti integranti del presente decreto.

2. Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono in particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Università in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.

Art. 2.

Programmazione delle Università

1. Le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.

2. Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli Indicatori con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle Università entro 90 giorni dalla data della registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2.

3. Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università, ovvero, al fine di incentivare l'attuazione di azioni coordinate fra le Università con sede nella medesima regione, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle attività delle Università di ciascuna regione, tenuto conto dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel decreto del Ministro di cui al successivo comma 2.

2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-*ter*, comma 2, della legge n. 43/2005. I predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.), *b)* e c.), di cui art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui allo stesso art. 2.

3. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle Università, rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri), per i quali il predetto Modello non è utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione….) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433 e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

5. Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2

a) fra le Università, sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con il Modello;

b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relativo agli stessi.

6. Attesa la ridotta entità delle risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di cui al comma 2 possono essere altresì stabilite, ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle specificità degli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale.

7. Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi delle Università relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009, devono essere valutati, le risorse di cui al comma 4 relative all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli stessi indicatori di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per la valutazione dei risultati della attuazione della programmazione 2007-2009), con le modalità indicate nello stesso DM. n. 506/2007. A tal

fine sono prese in considerazione le differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008 (ultimo anno che è stato preso in considerazione nel precedente triennio di programmazione), ponderate con il Modello utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nello stesso anno 2009), nonché le medesime ponderazioni che sono state già attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attività in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 362/2007.

Art. 4.

Fusioni e federazioni di Università

1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualità degli studi superiori, nonché un più efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere *a)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione.

2. Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la federazione di due o più Università aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.

Art. 5.

Nuove Università statali

1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel corso degli anni 2010-2012 non si dà luogo alla istituzione di nuove Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.

2. Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalità per la trasformazione in Università statali di Università non statali di cui all'art. 6.

Art. 6.

Nuove Università non statali

1. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio;

b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Università italiana.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che è parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella *G.U.*, successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3.

3. Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa.

4. Con il decreto ministeriale di istituzione delle Università di cui al comma 1 viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attività, l'ANVUR provvede ad effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Università nelle attività di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attività, con decreto del Ministro viene disposta la soppressione dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera d.) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998.

5. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Università telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si dà comunque luogo alla istituzione di nuove Università non statali telematiche.

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Considerata l'esigenza di assicurare continuità all'azione programmatoria, le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1 del presente decreto trovano comunque applicazione fino alla adozione del decreto ministeriale con il quale sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione per il successivo triennio 2013-2015.

2. In relazione a quanto indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti, con l'eccezione di quelli di cui all'art. 6, dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 243
Ammesso al visto e conseguente registrazione, con esclusione: del comma 6 dell'art. 6. (Adunanza 24 marzo 2011 – C.d.c. – Sez. Centrale Contr. Stato)

———

ALLEGATO *A*

DM RELATIVO ALLE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2010-2012 - OBIETTIVI (ART. 1-*TER*, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2005 N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43)

Linee generali d'indirizzo

§ 1) Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2010-2012 individuano gli obiettivi da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1–ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Nel sub allegato *A)* viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori del processo di programmazione.

§ 2) Tenuto conto della restrizione delle risorse finanziarie disponibili per il sistema universitario nel corrente triennio 2010-2012, si sottolinea ancor più la necessità che le Università adottino, in coerenza con le predette linee d'indirizzo, un piano strategico, valutando attentamente al proprio interno le priorità degli interventi da attuare

§ 3) I risultati della attuazione dei programmi delle Università sono valutati ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.

§ 4) A tal fine, il Ministero, come per il precedente triennio, rende disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare l'andamento dei risultati conseguiti. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni del Ministero e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

§ 5) Sono pertanto ulteriormente potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo alla completa attivazione di tutte le Banche dati del Ministero, nonché alla integrazione e alla interoperatività delle stesse:

la Banca dati dell'offerta formativa;

l'Anagrafe nazionale degli studenti, da integrare, previa modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, con gli studenti iscritti ai corsi di dottorato;

l'Anagrafe dei laureati (v. anche § 16);

l'Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;

gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere

§ 6) Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa - anche al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nel rispetto delle indicazioni operative riportate nell'Allegato B.

§ 7) Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza – in modo da:

rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con le numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresì i casi di sovraffollamento. Le Università procedono, in ogni caso, alla disattivazione dei corsi con numerosità di studenti inferiori alle numerosità minime delle rispettive classi, nei termini indicati nel decreto ministeriale relativo ai requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio in coerenza con quanto indicato nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009;

ridurre la disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie per le attività didattiche secondo quanto indicato al § 29.

§ 8) Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale, in modo da:

rafforzare i corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti necessari" e in coerenza con i settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi;

incrementare il grado di attrattività dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori laureati in altri Atenei.

§ 9) Anche in relazione al perseguimento dei predetti obiettivi, si richiama l'attenzione degli Atenei (v. art. 1, comma 2, della legge 4 novembre 2005, n. 230) sulla necessità che i contenuti delle attività formative da erogare siano definiti dalle competenti strutture didattiche in modo:

coordinato, al fine di evitare ridondanze o carenze nello svolgimento dei programmi dei corsi di studio;

coerente con gli obiettivi formativi dichiarati nel RAD;

congruo, ove opportuno, con profili culturali e professionali richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica

§ 10) Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento dei risultati della ricerca libera e di base. Alle Università è inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le "Linee Guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica" e le priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca 2010-2012 - insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese.

§ 11) A tal fine le Università sono invitate a porre particolare attenzione a promuovere e sostenere:

i rapporti tra Università ed impresa, anche attraverso il potenziamento degli Industrial liaison office (ILO) a livello regionale/provinciale, e, comunque, con il coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali /camere di commercio, al fine di assicurare una maggiore stabilità dell'iniziativa nel tempo e a servizio del territorio;

l'incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica;

l'incremento della produttività scientifica dei professori e dei ricercatori. A tale riguardo va ricordato che è in corso di costituzione la Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

§ 12) Si ritiene in ogni caso assolutamente prioritario per lo sviluppo della ricerca scientifica in questa fase il potenziamento della formazione per la ricerca e in particolare del dottorato di ricerca. Al riguardo, è necessario che gli Atenei adottino interventi che favoriscano:

la riduzione dei corsi di dottorato, e delle eventuali articolazioni in curricula, con basso numero di iscritti e l'incremento del numero di borse di studio attribuite a ciascun corso;

l'incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio.

§ 13) Si tiene conto dei risultati dell'attuazione degli interventi di cui al precedente paragrafo anche ai fini della attribuzione delle risorse per il conferimento delle borse di dottorato, nella misura e con le modalità definite nel decreto relativo ai criteri per la ripartizione di tale fondo.

§ 14) In relazione a quanto sopra, si sta inoltre procedendo alla definizione di criteri per la costituzione all'interno degli Atenei di scuole di dottorato (con esclusione, comunque, di un organico specifico della Scuola), attraverso la modifica del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (regolamento in materia di dottorato di ricerca), Le Università possono inoltre costituire, nel proprio ambito, scuole superiori (sempre con esclusione di un organico specifico della scuola), sulla base di criteri definiti con DM, sentita l'ANVUR.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti

§ 15) Le Università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore. Gli Atenei sono in particolare invitati a sostenere la progettazione e la partecipazione agli Istituti tecnici superiori (ITS) secondo le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, favorendo, tra l'altro, il successivo riconoscimento dei crediti acquisiti presso tali Istituzioni, per l'eventuale successiva integrazione e approfondimento della preparazione degli studenti nei corsi universitari, ai quali gli stessi possono successivamente immatricolarsi. A tale riguardo, le Università sono anche invitate, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri processi formativi, a considerare la disattivazione di quei corsi di laurea con obiettivi formativi esclusivamente professionalizzanti che possono essere più appropriatamente conseguiti presso gli ITS.

Anche per tali finalità, vanno potenziati i servizi di orientamento agli studenti e attuate iniziative specifiche per sostenere e favorire:

la formazione integrativa degli studenti, in particolare mediante l'istituzione di corsi di recupero dei "debiti" iniziali;

l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;

i rapporti con il mondo del lavoro, in particolare attraverso le esperienze di stage sia durante il percorso di studi che dopo la laurea e la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario;

la progressiva "dematerializzazione delle procedure" relative ai servizi per gli studenti, mediante la digitalizzazione della documentazione relativa.

L'opportuna integrazione degli interventi sopraindicati è finalizzata, fra l'altro, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

la riduzione dei tassi d'abbandono e del numero degli studenti che non concludono il percorso formativo nei termini, senza compromettere la serietà nella valutazione del profitto degli studenti;

l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e in coerenza con le competenze acquisite.

§ 16) Nell'ottica del potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema (v. § 5), anche al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti dagli Atenei in relazione ai tempi di inserimento lavorativo dei propri laureati, il Ministero provvede inoltre alla completa attivazione dell'Anagrafe dei laureati, utilizzando le attività e le modalità di indagine svolte dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea, secondo quanto previsto dall'art. 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in coerenza con il decreto ministeriale 30 aprile 2004.

d) i programmi di internazionalizzazione

§ 17) L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea.

Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a:

rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato;

sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus.

§ 18) Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, si ritiene che sia importante per le Università sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori. Si ritiene in ogni caso indispensabile aumentare la competitività della ricerca condotta nel Paese, anche incrementando la acquisizione di risorse mediante contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale.

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

§ 19) La programmazione del fabbisogno del personale di cui art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve intendersi ricompresa nell'ambito della programmazione triennale delle Università di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 43/2005. Per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria della programmazione del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già dal 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER).

§ 20) La definizione dei programmi di fabbisogno di personale va strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno indicare i seguenti obiettivi di sistema coerenti con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge n. 9 gennaio 2009, n. 1:

la compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario anche in rapporto con le entrate complessive dell'Ateneo;

il dimensionamento ottimale del rapporto studenti docenti, al fine di garantire la razionalizzazione delle facoltà (o competenti strutture didattiche);

la determinazione nella composizione per qualifica della docenza di una struttura a "piramide", al fine di garantire nel tempo sia adeguate possibilità di accesso e di progressione nella carriera universitaria, sia la sostenibilità finanziaria del reclutamento.

SUB – ALLEGATO A)

“Programmazione e valutazione delle Università” (art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43)

Fasi e attori del processo

ALLEGATO *B*

DM RELATIVO ALLE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2010-2012 - INDICAZIONI OPERATIVE (ART. 1-*TER*, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005 N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43)

1. Indicazioni generali su facoltà (o competenti strutture didattiche) e corsi di studio

§ 21) L'art. 1-*ter*, comma 1, della legge n. 43/2005 dispone che "i programmi delle Università individuano in particolare (anche) i corsi di studio da … sopprimere". Le Università possono pertanto autonomamente disporre nei propri programmi triennali la disattivazione di corsi di studio, nonché di facoltà o competenti strutture didattiche, ancorché istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della previgente normativa. L'eventuale personale reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facoltà con le eventuali risorse dedicate al riguardo permangono nella disponibilità dell'Ateneo, per il perseguimento, comunque, dei propri fini istituzionali. Per favorire l'attuazione dei predetti processi di disattivazione di facoltà (o competenti strutture didattiche), sono altresì stabiliti appositi incentivi nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, che tengano conto dei processi di trasferimento in altra sede universitaria del personale docente afferente alle stesse.

§ 21--*bis*) In relazione all'attuale fase di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e tenuto conto della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con quello della formazione universitaria (v. § 15), con apposito decreto ministeriale è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti (1) con il compito di:

individuare eventuali classi o corsi di studio attivati presso le Università i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti più adeguatamente presso gli ITS;

valutare gli esiti complessivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari basata sulla serialità dei percorsi formativi (cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine di proporre (attraverso la modifica del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici, di classi "a ciclo unico" in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello.

2.Indicazioni particolari su facoltà e corsi di studio

§ 22)Attesa l'esigenza di procedere, in relazione a quanto previsto dalla Linee guida del Governo, preliminarmente ad una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa degli Atenei, nel presente triennio di programmazione, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, non si può procedere alla istituzione e alla attivazione di nuove facoltà (o competenti strutture didattiche), con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di facoltà (o competenti strutture didattiche) esistenti, previa integrazione del regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

(1) Tale gruppo è costituito da un coordinatore e da numero pari di componenti, metà dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN.

§ 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con appositi DDMM (2), da esperti, sono stabiliti, con successivi decreti adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la razionalizzazione dei corsi di studio di medicina e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina veterinaria e delle relative facoltà (o competenti strutture didattiche) attivati dalle Università statali. Le Università statali, nelle quali sono attivi facoltà e corsi in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, che non soddisfano i criteri stabiliti dai predetti decreti, procedono alla graduale disattivazione di tali facoltà e corsi di studio, attraverso:

il blocco del turnover del personale docente nei relativi settori scientifico disciplinari;

l'adozione di politiche, finalizzate, d'intesa con le altre sedi universitarie, al sostegno dei processi di trasferimento del personale docente in servizio (con riferimento anche a quanto indicato al § 21);

la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con le altre sedi universitarie.

In carenza dell'adozione dei predetti interventi da parte delle Università statali, si provvede alla riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sul fondo per il finanziamento ordinario attribuito a ciascuna delle Università interessate, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tale fondo. Considerata l'esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell'attuale offerta formativa nelle predette classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle stesse classi da parte delle Università statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo § 31. Le Università non statali possono istituire nuovi corsi di studio nelle predette classi, subordinatamente ad autorizzazione ministeriale, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, sulla base di un piano di fattibilità che preveda, fra l'altro, entro la durata normale del corso il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza esclusivamente con docenza di ruolo nell'Ateneo.

§ 24) Anche tenuto conto degli esiti di quanto indicato al § 21-*bis* e in relazione alla operatività della Anagrafe dei laureati (v. § 16), con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l'esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi):

a) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta (sia attuale che prevista) dei laureati è da ritenere, più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro;

b) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta è da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro.

Le Università non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi di cui alla predetta lettera *a)*; con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera *b)*, sono altresì individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

§ 25)Come indicato all'art. 6, comma 6, del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non si darà luogo alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per le Università non statali telematiche che per le Università statali e non statali non telematiche.

(2) Tali gruppi sono costituiti da un coordinatore e da numero pari di componenti, metà dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN.

§ 25-*bis*) In attuazione della art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle norme relative alla programmazione del sistema universitario, sono stati definiti gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati individuati con il decreto ministeriale 30 marzo 1998, che sono stati tutti ultimati, con l'eccezione di quelli previsti con il decreto ministeriale 11 marzo 2003 per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Tenuto conto anche della nuova situazione caratterizzata dalla riduzione delle disponibilità finanziarie per il sistema universitario, l'Università può formulare - previa delibera dei competenti organi accademici e relazione tecnica del Nucleo di valutazione - una proposta di adeguamento del processo del proprio decongestionamento secondo principi di maggiore efficienza ed efficacia, ivi compreso l'utilizzo delle risorse alla stessa già assegnate per tale finalità, fermo restando il decentramento delle funzioni preordinato al conseguimento degli obiettivi di decongestionamento. Con decreto del Ministro, previa relazione favorevole dell'ANVUR, può essere prevista la rimodulazione degli interventi definiti con il predetto decreto ministeriale 11 marzo 2003.

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1. Riordino dell'offerta formativa

§ 26) Come già indicato alle Università nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma relativa all'autonomia didattica ha determinato un ingiustificato aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria e dei costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a risultati dei processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto necessario, al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, definire un più efficace quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il superamento del concetto di regolamento didattico d'Ateneo (RAD) quale "catalogo" dell'offerta formativa teorica (3) (più ampia di quella effettiva). Tale quadro di regole costituisce la necessaria premessa dell'avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi.

§ 27) Anche al fine di risolvere le criticità degli ordinamenti didattici dei corsi di studio rilevate dal Consiglio universitario nazionale nella mozione del 10 febbraio 2010, i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti - secondo criteri di maggiore determinatezza e trasparenza nei confronti degli studenti delle attività formative erogabili in ciascun corso - nel rispetto di linee guida stabilite con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, ad integrazione e modifica di quelle definite con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386.

§ 28) Entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale sulla *G.U.*, le Università provvedono all'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD, indicando (fatto salvo che per i corsi relativi alle professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno di tali corsi nel rispetto di quanto indicato al §29, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al § 32, lettera *A)* e nel rispetto di quanto indicato al § 27. Entro tale termine, le Università procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi non sottoposti alla predetta procedura, o che non l'abbiano superata (v. § 27, § 29, § 32, lettera *A)*, pena la revoca per tali corsi dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Università statali e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tali fondi.

(3) in relazione alle indicazioni operative fornite agli Atenei con nota del Ministro n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003).

§ 29) Entro dodici mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'ANVUR procede alla valutazione di tutti i corsi di studio già attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 1", che è parte integrante del presente decreto) sia da quelle ove hanno sede le rispettive facoltà, o competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 2", che è parte integrante del presente decreto). Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal Ministero in attuazione della programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009 in quanto gli stessi sono stati già sottoposti a valutazione da parte del CNVSU nonché i corsi di studio delle professioni sanitarie.

A tal fine l'ANVUR valuta, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma, 1, lettera *c)* della legge n. 1/2009, la qualità, l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso, nonché della sede nel suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole al riguardo del Nucleo di valutazione e parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla conservazione o meno dei singoli corsi e dell'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi) la congruità sia delle risorse dedicate che del bacino d'utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso e per la sede nel suo complesso.

I singoli corsi, ovvero l'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell'ANVUR vengono disattivati dalle Università ed eliminati dal RAD; trovano al riguardo applicazione le stesse regole indicate al secondo periodo del § 28.

§ 30) Dalla data di adozione del presente decreto e fino al completamento dell'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio. Nuovi corsi di studio possono essere successivamente istituiti secondo quanto previsto al successivo § 32.

§ 31) Al fine di favorire la razionalizzazione e la internazionalizzazione delle attività didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell'istituzione di corsi di studio finalizzata all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi), ovvero di corsi omologhi a corsi già presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica dei medesimi, che prevedano la erogazione delle attività didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di cui al § 30 non trova altresì applicazione per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola, atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti, nonché per i corsi di studio di cui ai §§ 23, ultimo periodo.

3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio

§ 32) Fermo restando quanto indicato al precedente § 23 (relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) e § 25 (relativamente ai corsi di studio a distanza), successivamente al termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Università:

A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza della facoltà o competente struttura didattica, necessari, oltre che alla attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi già presenti nel Regolamento didattico d'Ateneo. In caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è subordinata alla preventiva proposta di cancellazione dal RAD di altri corsi inseriti nello stesso (da attuare entro il termine di cui alla successiva lettera *D)*, nella misura necessaria a soddisfare il possesso dei predetti requisiti complessivi da parte dei restanti corsi;

B. individua la sede didattica del corso (4), nel rispetto di quanto previsto al § 33, fatti salvi i corsi relativi alle professioni sanitarie;

C. acquisisce la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa) e il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio (anche con riferimento alla coerenza degli obiettivi formativi con i fabbisogni delle relative competenze da parte del mondo del lavoro) ;

D. inserisce l'ordinamento didattico del corso nel regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27.

§ 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per ogni corso, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie:

b.1) nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei, secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29;

b.2) nei comuni confinanti con quelli di cui al precedente punto b.1).

3.3. Attivazione dei corsi di studio

§ 34) Le Università attivano annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale subordinatamente al possesso dei requisiti necessari in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università, secondo quanto indicato al § 37.

§ 34-*bis*) Considerato che i requisiti necessari previsti da ultimo in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004 sono stati preannunciati alle Università statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi anche sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento il presente Allegato, il decreto ministeriale adottato in relazione a quanto preannunciato con la ministeriale n. 160/2009 trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012. (5) (6)

§ 35) L'attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34 può essere attuata esclusivamente nelle sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto al § 33, ovvero per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

§ 36) Nelle more del completamento del riordino della propria offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma la facoltà da parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio già presenti nel RAD, se in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34, nelle stessa sede ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1) e b.2).

3.4. Inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa (sezione RAD e sezione Off.F.)

§ 37) Nel rispetto di quanto sopra indicato, le proposte di adeguamento e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi corsi (v. punto 3.2.) e di attivazione degli stessi di cui (v. punto 3.3.) sono trasmesse al Ministero mediante l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e 3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3), secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

4.Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca

§ 38) Fermo restando quanto indicato ai §§ 12, 14 e 21, per l'istituzione e l'attivazione:

dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170.

(4) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

(5) Al riguardo, si sottolinea che il predetto D.M. troverà comunque applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Università non statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si ritiene che non debbano essere penalizzate le Università non statali che negli anni passati non hanno avuto la necessità di sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a un livello significativamente più basso (v. ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini dell'attuazione del DM di cui trattasi, alle Università non statali verrà data la possibilità di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari.

(6) Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa di cui al § 28, sono altresì fornite apposite indicazioni operative alle Università al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione dei corsi di studio.

"elenco n. 1"

A T E N E O	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	ALTRE SEDI AMMINISTRATIVE
Università politecnica delle Marche	Ancona	
Università della Valle d'Aosta	Aosta	
Università degli studi di Bari	Bari	
Politecnico di Bari	Bari	Taranto
Università degli studi del Sannio	Benevento	
Università degli studi di Bergamo	Bergamo	
Università degli studi di Bologna	Bologna	Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini
Libera Università di Bolzano	Bolzano	Bressanone (BZ)
Università degli studi di Scienze gastronomiche	Bra (CN)	
Università degli studi di Brescia	Brescia	
Università degli studi di Cagliari	Cagliari	
Università degli studi di Camerino	Camerino (MC)	
Università degli studi del Molise	Campobasso	
Libera Università Mediterranea "j. Monnet"	Casamassima (BA)	
Seconda Università degli studi di Napoli	Caserta	Aversa, Capua, S. Maria Capuavetere
Università degli studi di Cassino	Cassino (FR)	
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo"	Castellanza (VA)	
Università degli studi di Catania	Catania	
Università degli studi "Magna Græcia"	Catanzaro	
Università degli studi "G. D'Annunzio"	Chieti	Pescara
Università degli studi "Kore"	Enna	
Università degli studi di Ferrara	Ferrara	
Università degli studi di Firenze	Firenze	
Università degli studi di Salerno	Fisciano (SA)	Baronissi (SA)
Università degli studi di Foggia	Foggia	
Università degli studi di Genova	Genova	
Università degli studi di L'Aquila	L'Aquila	
Università degli studi del Salento	Lecce	
Università degli studi di Macerata	Macerata	
Università degli studi di Messina	Messina	
Università degli studi di Milano	Milano	
Politecnico di Milano	Milano	
Università commerciale "L. Bocconi"	Milano	
Università Cattolica del S. Cuore	Milano	Brescia, Piacenza, Roma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM	Milano	
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele"	Milano	
Università degli studi di Milano-Bicocca	Milano	Monza
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	Modena	Reggio Emilia
Università degli studi "Federico II"	Napoli	
Università degli studi "Suor O. Benincasa"	Napoli	
Università degli studi di Napoli "L'Orientale"	Napoli	
Università degli studi "Parthenope"	Napoli	
Università degli studi di Padova	Padova	
Università degli studi di Palermo	Palermo	
Università degli studi di Parma	Parma	
Università degli studi di Pavia	Pavia	

Università degli studi di Perugia	Perugia	
Università per stranieri di Perugia	Perugia	
Università degli studi di Pisa	Pisa	
A T E N E O	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	ALTRE SEDI AMMINISTRATIVE
Università degli studi della Basilicata	Potenza	
Università degli studi "Mediterranea"	Reggio Calabria	
Università per stranieri "D. Alighieri"	Reggio Calabria	
Università degli studi della Calabria	Rende (CS)	
Università degli studi "La Sapienza"	Roma	
Libera Università "Maria Ss. Assunta"	Roma	
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "G. Carli"	Roma	
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	Roma	
Università degli studi "Roma Tre"	Roma	
Università "Campus Bio-Medico"	Roma	
Libera Università "S. Pio V"	Roma	
Università degli studi di Roma "Foro Italico"	Roma	
Università Europea di Roma	Roma	
Università degli studi di Sassari	Sassari	
Università degli studi di Siena	Siena	
Università per stranieri di Siena	Siena	
Università degli studi di Teramo	Teramo	
Università degli studi di Torino	Torino	
Politecnico di Torino	Torino	Vercelli
Università degli studi di Trento	Trento	Rovereto (TN)
Università degli studi di Trieste	Trieste	
Università degli studi di Udine	Udine	
Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"	Urbino	
Università degli studi dell'Insubria	Varese	Como
Università degli studi "Ca' Foscari"	Venezia	
Università "IUAV"	Venezia	
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	Vercelli	Alessandria, Novara
Università degli studi di Verona	Verona	
Università degli studi della Tuscia	Viterbo	

"elenco n. 2"

UNIVERSITA'	FACOLTA'	SEDE FACOLTA'
Università degli studi di Bari	II Facoltà di Economia	Taranto
	II Facoltà di Giurisprudenza	Taranto
	II Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	Taranto
Università degli studi della Basilicata	Architettura	Matera
Università degli studi di Bergamo	Ingegneria	Dalmine (BG)
Università degli studi di Bologna	Medicina Veterinaria	Ozzano dell'Emilia (BO)
Università degli studi di Camerino	Architettura	Ascoli Piceno
	Medicina Veterinaria	Matelica (MC)
Università degli studi di Catania	Architettura	Siracusa
Università degli studi del Molise	Ingegneria	Termoli (CB)
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	Pesche (IS)
Università degli studi di Pavia	Musicologia	Cremona
Università degli studi del Salento	Scienze Sociali, Politiche e del Territorio	Brindisi
Università degli studi di Siena	Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo	Arezzo
Università degli studi di Teramo	Agraria	Mosciano Sant'Angelo (TE)

ALLEGATO *C*

DM RELATIVO ALLE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2010-2012 – NUOVE UNIVERSITÀ NON STATALI (ART. 1-*TER*, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2005 N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43 E ART. 2, COMMA 5, LETTERA *C)*, DEL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25)

1. Documentazione a corredo delle proposte di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) *e* b) *del presente decreto*

Alla formale proposta d'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute, firmata dal rappresentante legale del promotore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore;

Relazione generale sull'Ateneo del quale si propone l'istituzione contenente:

- informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta;

- illustrazione dell'offerta formativa, corredata da un'indagine sui fabbisogni formativi e sugli sbocchi professionali previsti;

- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc.;

- obiettivi previsti nell'ambito dell'attività di ricerca;

- eventuali rapporti con altri Atenei;

- eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati;

Schema dello Statuto;

Schema del regolamento didattico, contenente sia la normativa generale che gli ordinamenti didattici dei corsi afferenti alle specifiche classi, corredato da una puntuale descrizione degli obiettivi formativi dei medesimi. Per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, in coerenza con quanto previsto per tutte le Università all'Allegato B (§§ 25 e 30) del presente decreto, non si potrà fare riferimento a ulteriori corsi rispetto a quelli già erogati dalla filiale italiana dell'Università straniera;

Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta;

Documentazione comprovante intesa con l'Università straniera di provenienza in ordine alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione dell'Università italiana (per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

Piano di fattibilità e piano finanziario (adeguatamente documentati), riferiti ad un numero di anni non inferiore a 7, con documentazione comprovante l'effettiva disponibilità finanziaria e la sua evoluzione nel tempo;

Programma di assunzione del personale docente e non docente, in modo da raggiungere in un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio i requisiti necessari all'attivazione dei corsi stessi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Risorse edilizie:

- informazioni dettagliate su sede e strutture già disponibili;

- eventuali ulteriori programmi di acquisizione di strutture edilizie (con documentazione indicante la quantificazione finanziaria).

11A06635

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da 20 euro della serie «Europa delle Arti» - millesimio 2009 - dedicate, per il Regno Unito, al pittore E. Burne-Jones.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 42078 del22 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Europa delle Arti», millesimo 2009, dedicate, per il Regno Unito, al pittore E. Burne-Jones;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 87780 del 9 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 50.000,00, pari a 2.500 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 87780 del 9 novembre 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 2.500 a n. 2.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20 della serie «Europa delle Arti», millesimo 2009, dedicate, per il Regno Unito, al pittore E. Burne-Jones, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 42078 del 22 maggio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 40.000,00, pari a n. 2.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06957

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da 50 euro della serie «Europa delle Arti» - millesimio 2009 - dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9651 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della serie «Europa delle Arti», millesimo 2009, dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 87784 del 9 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 100.000,00, pari a 2.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 87784 del 9 novembre 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 2.000 a n. 1.600;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50 della serie «Europa delle Arti», millesimo 2009, dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9651 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 80.000,00, pari a n. 1.600 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06958

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle Serie Speciali composte da 10 pezzi in versione fior di conio - millesimio 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in S.p.A. a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 49811 del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2009, concernente l'emissione, il corso legale, il contingentee le modalità di cessione delle Serie Speciali di monete millesimo 2009;

Visto l'art. 4 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 49811 del 18 giugno 2009 che stabilisce il contingente in valore nominale delle Serie Speciali composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del 10° Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009» ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata a «Roma – XIII Campionati Mondiali di Nuoto», in euro 228.480,00, pari a 21.000 serie;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 5 del summenzionato decreto del direttore generale del Tesoro n. 49811 del 18 giugno 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate Serie Speciali da n. 21.000 a n. 18.600;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle Serie Speciali medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle Serie Speciali composte da 10 pezzi in versione fior di conio, millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 49811 del 18 giugno 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 202.368,00, pari a n. 18.600 serie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2011.

Integrazione della commissione per l'integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare il suo art. 14;

Visto il decreto n. 49/10 del 27 luglio 2010, con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la nota prot. n. 10804 del 15/02/2011, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alla necessità di procedere, ai sensi delle novella del Titolo V della Costituzione, ad inoltrare la richiesta del componente del Ministero dell'agricoltura, all'Amministrazione Regionale;

Vista la nota prot. n. 3035 del 22 febbraio 2011 con la quale è stato richiesto alla regione Emilia Romagna, Assessorato agricoltura economia ittica, attività faunistico venatoria, la nomina di un proprio rappresentante effettivo e di uno supplente per il completamento dei nominativi della Commissione CISOA;

Considerata la nota prot. n. 0073825 del 23/03/2011 con la quale la Regione Emilia Romagna indica la legge Regionale n. 15 del 30/05/97 recante «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura» e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce esclusivamente alla Provincia l'esercizio delle funzioni concernenti «commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine»;

Tenuto conto della nota prot. n. 0029593 del 15 aprile 2011, con la quale la Provincia di Piacenza, Settore agricoltura e politiche agro-alimentari, ha segnalato, quali componenti della Commissione CISOA i seguenti nominativi:

sig. Maurizio Lottici, nato a Cremona il 24 ottobre 1959, in qualità di Componente Effettivo;

sig. Paolo Ricci, nato a Viterbo il 10 marzo 1960, in qualità di Componente Supplente;

Rilevata la necessità di procedere all'inserimento dei predetti nominativi nell'organo collegiale stesso;

Decreta:

La commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza è così integrata:

Rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale della Provincia di Piacenza:

sig. Maurizio Lottici, componente effettivo;

sig. Paolo Ricci, componente supplente.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 10 maggio 2011

Il direttore provinciale: MILLO

11A06858

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2010 – serie generale;

Visto il decreto ministeriale 24 Marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 05 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta di modifica dell'Allegato 11 pervenuta presso questo Ministero;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la modifica proposta si riferisce all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che la medesima è coerente con quanto previsto dal citato decreto;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Vista la notifica 2010/0618/I della citata proposta di modifica alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la nota prot. n. 10449 del 21 gennaio 2011 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione della citata modifica all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato 11 – Accreditamento laboratori – del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è sostituito come riportato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 2, foglio n. 55.

ALLEGATO 11
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

Accreditamento laboratori

NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

— Laboratori accreditati in conformità della norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura), per almeno uno dei metodi elencati dagli allegati III o IV del Regolamento 2003/2003 (CE) per i concimi CE, ovvero dal Decreto Ministeriale 24 Marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 05 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni per i concimi nazionali

—Fino al 18 novembre 2014, laboratori non ancora accreditati, a condizione che il laboratorio:

— dimostri di aver avviato e di seguire le procedure di accreditamento necessarie in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per uno o più metodi tra quelli elencati dagli allegati III o IV del Regolamento (CE) 2003/2003 per i concimi CE, ovvero dal Decreto Ministeriale 24 Marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 05 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni per i concimi nazionali e

— fornisca alle autorità competenti le prove della sua partecipazione ai test interlaboratorio con risultati positivi.

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN ISO/IEC 17011, Conformity assessment: General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità).

11A07211

DECRETO 5 maggio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale 27 luglio 2004 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della IGP del Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2004 al Consorzio di Tutela della IGP Prosciutto di Norcia con sede in via Solferino, 26 - 06046 Norcia (Perigia), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A06630

DECRETO 13 maggio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 241 dell'11 marzo 2011 il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 241 dell'11 marzo 2011.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo

indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2011, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» a eseguire il controllo sulla denominazione protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «CSQA Certificazioni Srl» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07027

DECRETO 17 maggio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dello Zafferano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Zafferano dell'Aquila».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi

sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 33 del 5 febbraio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione geografica protetta «Zafferano dell'Aquila»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Zafferano dell'Aquila»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè e spezie, escluso il matè» individuata all'art. 1, lettera *m)* del decreto 4 maggio 2005, n. 62132, di integrazione ai decreti del 12 aprile 2000, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale 11 gennaio 2008 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto dell'11 gennaio 2008 al Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP con sede in via Umberto I n. 7 - 67020 Civitaretenga (L'Aquila), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Zafferano dell'Aquila».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 gennaio 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A07026

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Joints società cooperativa a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 12 aprile 2010 e del successivo accertamento in data 19 luglio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. Joints Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 01118330446) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Dario Ovidio Schettini, nato a Napoli il 10 dicembre 1962 domiciliato in Roma, Via Foro Traiano, n. 1/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A06875

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 maggio 2011.

Rinegoziazione del medicinale Fluorouracile Hospira (fluorouracile) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2300/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società HOSPIRA ITALIA S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 dicembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-21 aprile 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione «250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316012 (in base 10) 10R7RD (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316024 (in base 10) 10R7RS (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316036 (in base 10) 10R7S4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «2,5 mg/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316048 (in base 10) 10R7SJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316051 (in base 10) 10R7SM (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316063 (in base 10) 10R7SZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «2,5 mg/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316075 (in base 10) 10R7TC (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316087 (in base 10) 10R7TR (in base 32)

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06874

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Assegnazione di risorse alla Scuola europea di Varese (Deliberazione n. 103/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero per lo sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche), di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (cd. «Fondo infrastrutture»);

Visto l'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale – in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dal citato articolo 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 – dispone che questo Comitato presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea – assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale – su proposta del Ministero dello sviluppo economico – è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la nota 16 settembre 2010, n. 37447, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione dell'argomento in esame all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, proponendo un finanziamento di 400.000 euro alla «Scuola europea di Varese» a carico delle risorse attribuite al Fondo infrastrutture con la citata delibera n. 3/2009, e più specificatamente a carico della quota di 1.000 milioni di euro destinata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e ha trasmesso la relativa relazione istruttoria;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rimesso al Ministero proponente la valutazione della coerenza tra la finalità del contributo proposto e la destinazione delle suddette risorse;

Considerato che a norma dell'art. 3 dello Statuto delle Scuole Europee del 1994, recepito con legge 6 marzo 1996, n. 151, ogni Paese aderente al sistema delle Scuole Europee è tenuto a provvedere alle strutture operanti sul proprio territorio garantendo le infrastrutture necessarie per assicurarne un funzionamento adeguato e sicuro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico;

Prende atto:

che la Scuola Europea di Varese, istituita nel 1960, è una delle 14 Scuole Europee esistenti nell'Unione europea, costruita per ospitare ed educare i figli dei dipendenti del Centro Comune di Ricerca di Ispra;

che la struttura è principalmente divisa in tre sezioni distinte: la scuola materna, la scuola elementare e la scuola secondaria;

che a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea il numero degli studenti è aumentato notevolmente, ospitando oggi circa 1330 studenti, tra cui italiani, inglesi, tedeschi, francesi e olandesi;

che dall'anno 2006 e in diverse occasioni, la Scuola di Varese ha segnalato l'inadeguatezza dell'edificio scolastico rispetto alle nuove esigenze, segnalando la necessità di provvedere al suo ampliamento attraverso la costruzione di nuove aule e strutture collegate anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza;

che per far fronte all'emergenza, la Scuola europea di Varese ha progressivamente utilizzato propri mezzi per costruire i nuovi edifici, diminuendo però ogni anno in maniera corrispondente i fondi per la manutenzione ordinaria degli edifici esistenti, che ne hanno risentito.

Delibera:

1. A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta da questo Comitato con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera *b)*, del decreto legge n. 185/2008 richiamato in premessa, viene assegnato alla Scuola europea di Varese l'importo di 400.000 euro.

Il contributo sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Al termine dei lavori il soggetto aggiudicatore procederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riportare, tra l'altro, il quadro economico a consuntivo dell'opera, che evidenzi anche eventuali «economie» realizzate.

3. Il soggetto aggiudicatore, qualora non abbia già proceduto al riguardo, provvederà a richiedere – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* – il CUP per l'intervento come sopra finanziato.

Ai sensi della delibera n. 24/2004 il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 182.

11A07210

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 11 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Perdaxius e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 53).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionali 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Perdaxius (provincia di Carbonia Iglesias) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig. Pietro Sabiu;

Considerato che il suddetto amministratore in data 8 aprile 2011 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Perdaxius;

Vista la deliberazione n. 22/4 del 5 maggio 2011, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale di Perdaxius e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Luisa Anna Marras, Direttore del Servizio Enti Locali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Perdaxius è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Anna Marras, Direttore del Servizio Enti Locali dell'Asses-sorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Perdaxius fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, allegata allo stesso per farne parte integrante, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 11 maggio 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius e nomina del commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Perdaxius (Provincia di Carbonia-Iglesias), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Sabiu.

Il citato amministratore, in data 8 aprile 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatesi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1 lettera *b)*, n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Luisa Anna Marras, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

11A07049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visucloben antibiotico»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 702/2011 del 6 maggio 2011

Titolare AIC: Visufarma S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Canino, 21, 00191 - Roma - Codice Fiscale 05101501004.

Medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO.

Variazione AIC: B.I.a. 1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa ad un nuovo produttore di principio attivo in sostituzione:

da

Produttore principio attivo clobetasone butirrato:

Glaxosmithkline

Cobden St. Montrose Angus

United Kingdom

a

Produttore principio attivo clobetasone butirrato:

Farmabios S.p.A.

Via Pavia, 1

27027 – Gropello Cairoli (PV)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 026585024 - «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone 10 mlI lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06547

Trasferimento di titolarità di alcune confezioni del medicinale «Cadogrel»

Estratto determinazione V&A PC n. 18 del 10 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Polifarma S.p.A., con sede in viale dell'Arte, 69, Roma, con codice fiscale 00403210586.

Specialità medicinale: CADOGREL.

Confezione A.I.C. n. 039639012/M - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

È ora trasferita alla società: Gentian Generics Limited, con sede in 5 th floor, caste chambers 43 caste street, Liverpool (Gran Bretagna).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06548

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alburex»

Estratto determinazione V&A.PC/II/330 del 4 maggio 2011

Specialità medicinale: ALBUREX.

Confezioni:

036504013/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 20 ml;

036504025/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504037/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml;

036504049/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml;

036504052/M - «20% soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504064/M - «20% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504076/M - «25% soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504088/M - «25% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: CSL Behring Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1508/001-002/II/008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06549

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lercadip»

Estratto determinazione V&A.PC/II/276 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezioni:

033225018/M - 14 compresse rivestite con film da 10 mg in blister AL/PVC;

033225020/M - 28 compresse rivestite con film da 10 mg in blister AL/PVC;

033225032/M - 35 compresse rivestite con film da 10 mg in blister AL/PVC;

033225044/M - 50 compresse rivestite con film da 10 mg in blister AL/PVC;

033225057/M - 100 compresse rivestite con film da 10 mg in blister AL/PVC;

033225069/M - 7 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225071/M - 14 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225083/M - 28 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225095/M - 35 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225107/M - 42 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225119/M - 50 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225121/M - 56 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225133/M - 98 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC;

033225145/M - 100 compresse rivestite con film da 20 mg in blister AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0354/002/II/012 UK/H/0132/001-002/II/030.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06550

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Formoterolo Viatris».

Estratto determinazione V&A.PC/II/331 del 4 maggio 2011

Specialità medicinale: FORMOTEROLO VIATRIS.

Confezioni:

037316015 - «6 Mcg polvere per inalazione» 1 cartuccia da 60 dosi + 1 inalator;

037316027 - «6 Mcg polvere per inalazione» 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica);

037316039 - «6 Mcg polvere per inalazione» 2 cartucce da 60 dosi (ricarica);

037316041 - «6 Mcg polvere per inalazione» 3 cartucce da 60 dosi (ricarica);

037316054 - «6 Mcg polvere per inalazione» 10×1 inalatori + 10×1 cartucce da 60 dosi;

037316066 - «12 Mcg polvere per inalazione» 1 inalatore + 1 cartuccia da 60 dosi;

037316078 - «12 Mcg polvere per inalazione» 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica);

037316080 - «12 Mcg polvere per inalazione» 2 cartucce da 60 dosi (ricarica);

037316092 - «12 Mcg polvere per inalazione» 3 cartucce da 60 dosi (ricarica);

037316104 - «12 Mcg polvere per inalazione» 10×1 inalatori + 10×1 cartucce da 60 dosi.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0571/001-002/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06551

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Monico»

Estratto determinazione V&A.N n. 692 del 2 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO CLORURO MONICO, anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione» 4 sacche da 3.000 ml; «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml; «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1.000 ml; «0,45% soluzione per infusione» 30 flaconi 100 ml; «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «0,45% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «0,45% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml; «0,45% soluzione per infusione» 4 sacche da 3.000 ml; «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml; «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «3% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml; «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «0,9% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1.000 ml; «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 1.000 ml; «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml; «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml; «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml e «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Mestre-Venezia, via Ponte di Pietra n. 7, cap. 30173 - codice fiscale 00228550273.

Confezioni:

«0,9% soluzione per infusione» 4 sacche da 3.000 ml;

A.I.C. n. 036710010 (in base 10) 1309MU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra, 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml;

A.I.C. n. 036710022 (in base 10) 1309N6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml;

A.I.C. n. 036710034 (in base 10) 1309NL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml;

A.I.C. n. 036710046 (in base 10) 1309NY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1.000 ml;

A.I.C. n. 036710059 (in base 10) 1309PC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 036710061 (in base 10) 1309PF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 036710073 (in base 10) 1309PT (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710085 (in base 10) 1309Q5 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710097 (in base 10) 1309QK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml;

A.I.C. n. 036710109 (in base 10) 1309QX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,45 % soluzione per infusione» 4 sacche da 3.000 ml;

A.I.C. n. 036710111 (in base 10) 1309QZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 036710123 (in base 10) 1309RC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 30 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 036710135 (in base 10) 1309RR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 30 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710147 (in base 10) 1309S3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 30 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710150 (in base 10) 1309S6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 30 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml;

A.I.C. n. 036710162 (in base 10) 1309SL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 30 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 036710174 (in base 10) 1309SY (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 175,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710186 (in base 10) 1309TB (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 175,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 036710198 (in base 10) 1309TQ (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 175,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 030805891 (in base 10) 0XD3W3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 030805903 (in base 10) 0XD3WH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 030805915 (in base 10) 0XD3WV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 030805927 (in base 10) 0XD3X7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1.000 ml;

A.I.C. n. 030805939 (in base 10) 0XD3XM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 1.000 ml;

A.I.C. n. 030805941 (in base 10) 0XD3XP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml;

A.I.C. n. 030805954 (in base 10) 0XD3Y2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 030805966 (in base 10) 0XD3YG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml;

A.I.C. n. 030805978 (in base 10) 0XD3YU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 030805980 (in base 10) 0XD3YW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml;

«0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml;

A.I.C. n. 030805992 (in base 10) 0XD3Z8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Salinen Austria AG Steinkogelstrasse 30 Ebensee (Austria);

produttore del prodotto finito: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia-Mestre, via Ponte Di Pietra 7 (Tutte);

composizione: 1.000 ml di soluzione per infusione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1.000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di sodio cloruro.

Per le soluzioni con concentrazione superiore allo 0,9%: reintegrazione di fluidi e soprattutto di cloruro di sodio in condizioni di grave deplezione sodica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036710010 - «0,9% soluzione per infusione» 4 sacche da 3.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710022 - «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710034 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710046 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml;

Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710059 - «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1.000 ml;

Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710061 - «0,45% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710073 - «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710085 - «0,45% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710097 - «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710109 - «0,45% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710111 - «0,45% soluzione per infusione» 4 sacche 3.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710123 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710135 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710147 - «3% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710150 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710162 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710174 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710186 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 036710198 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805891 - «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805903 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805915 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805927 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805939 - «0,9% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805941 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 1.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805954 - «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805966 - «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805978 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805980 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 030805992 - «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036710010 - «0,9% soluzione per infusione» 4 sacche da 3000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710022 - «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710034 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710046 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710059 - «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710061 - «0,45% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710073 - «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710085 - «0,45% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710097 - «0,45% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710109 - «0,45% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710111 - «0,45% soluzione per infusione» 4 sacche 3.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710123 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710135 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710147 - «3% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710150 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710162 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710174 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710186 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036710198 - «3 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805891 - «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805903 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805915 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805927 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805939 - «0,9% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805941 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi da 1.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805954 - «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi da 50 ml in 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805966 - «0,9% soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805978 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,

utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805980 - «0,9% soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030805992 - «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche da 1.000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal g;iorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06631

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tagamet»

Con la determinazione n. aRM - 62/2011-200 del 10 maggio 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TAGAMET.

Confezione: 023572124.

Descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Medicinale: TAGAMET.

Confezione: 023572062.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Medicinale: TAGAMET.

Confezione: 023572047.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

11A06634

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
J05AB04	RIBAVIRINA	28 UNITÀ 200 MG - USO ORALE 42 UNITÀ 200 MG - USO ORALE 112 UNITÀ 200 MG - USO ORALE
J01DD13	CEFPODOXIMA	12 UNITÀ 100 MG - USO ORALE 6 UNITÀ 200 MG - USO ORALE

11A07029

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Ratiopharm».

Estratto determinazioneV&A.PC/II/333 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: PRAVASTATINA RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0579/001-003/II/020/G.

Tipo di modifica:

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata.

Modifica apportata:

Modifiche del processo di fabbricazione del prodotto finito.

Conseguenti modifiche dei controlli in-process, del batch size e dei parametri delle specifiche del prodotto finito.

Aggiornamento completo del modulo 3.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07214

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clarityn»

Estratto determinazione V&A.PC/II/332 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: CLARITYN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Schering-Plough S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0128/004/II/015.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Armonizzare della sezione di qualità del dossier (modulo 3) per la Loratadina 10 mg liofilizzato orale nei Corcened Member State.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07215

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Actavis».

Estratto determinazione V&A.PC/II/334 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: PAROXETINA ACTAVIS.

Confezioni:

038822019/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

038822021/M - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL;

038822033/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

038822045/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

038822058/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

038822060/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

038822072/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

038822084/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

038822096/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

038822108/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1193/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07216

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Granulokine».

Estratto determinazione V&A.PC/II/335 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare AIC: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,008,009,010,011/II/092.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 2, 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07217

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/339 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: ENALAPRIL MYLAN GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 036488017/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 10 compresse;

A.I.C. n. 036488029/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 11 compresse;

A.I.C. n. 036488031/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 14 compresse;

A.I.C. n. 036488043/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 20 compresse;

A.I.C. n. 036488056/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 28 compresse;

A.I.C. n. 036488068/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 30 compresse;

A.I.C. n. 036488070/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 50 compresse;

A.I.C. n. 036488082/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 56 compresse;

A.I.C. n. 036488094/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 60 compresse;

A.I.C. n. 036488106/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 84 compresse;

A.I.C. n. 036488118/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 90 compresse;

A.I.C. n. 036488120/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 100 compresse;

A.I.C. n. 036488132/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 250 compresse;

A.I.C. n. 036488144/M - «5 mg compresse» flacone HDPE da 500 compresse;

A.I.C. n. 036488157/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 10 compresse;

A.I.C. n. 036488169/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 11 compresse;

A.I.C. n. 036488171/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 14 compresse;

A.I.C. n. 036488183/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 20 compresse;

A.I.C. n. 036488195/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 28 compresse;

A.I.C. n. 036488207/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 30 compresse;

A.I.C. n. 036488219/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 50 compresse;

A.I.C. n. 036488221/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 56 compresse;

A.I.C. n. 036488233/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 60 compresse;

A.I.C. n. 036488245/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 84 compresse;

A.I.C. n. 036488258/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 90 compresse;

A.I.C. n. 036488260/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 100 compresse;

A.I.C. n. 036488272/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 250 compresse;

A.I.C. n. 036488284/M - «20 mg compresse» flacone HDPE da 500 compresse;

A.I.C. n. 036488296/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 10 compresse;

A.I.C. n. 036488308/M - «5 mg compresse “ blister AL/AL da 11 compresse;

A.I.C. n. 036488310/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 14 compresse;

A.I.C. n. 036488322/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 20 compresse;

A.I.C. n. 036488334/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 28 compresse;

A.I.C. n. 036488346/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 30 compresse;

A.I.C. n. 036488359/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 49 compresse;

A.I.C. n. 036488361/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da (1×49) compresse;

A.I.C. n. 036488373/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 50 compresse;

A.I.C. n. 036488385/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 56 compresse;

A.I.C. n. 036488397/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 60 compresse;

A.I.C. n. 036488409/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 84 compresse;

A.I.C. n. 036488411/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 90 compresse;

A.I.C. n. 036488423/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 98 compresse;

A.I.C. n. 036488435/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 100 compresse;

A.I.C. n. 036488447/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 250 compresse;

A.I.C. n. 036488450/M - «5 mg compresse» blister AL/AL da 500 compresse;

A.I.C. n. 036488462/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 10 compresse;

A.I.C. n. 036488474/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 11 compresse;

A.I.C. n. 036488486/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 14 compresse;

A.I.C. n. 036488498/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 20 compresse;

A.I.C. n. 036488500/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 28 compresse;

A.I.C. n. 036488512/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 30 compresse;

A.I.C. n. 036488524/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 49 compresse;

A.I.C. n. 036488536/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da (1×49) compresse;

A.I.C. n. 036488548/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 50 compresse;

A.I.C. n. 036488551/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 56 compresse;

A.I.C. n. 036488563/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 60 compresse;

A.I.C. n. 036488575/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 84 compresse;

A.I.C. n. 036488587/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 90 compresse;

A.I.C. n. 036488599/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 98 compresse;

A.I.C. n. 036488601/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 100 compresse;

A.I.C. n. 036488613/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 250 compresse;

A.I.C. n. 036488625/M - «20 mg compresse» blister AL/AL da 500 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0600/002,004/II/018 UK/H/0600/002,004/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07218

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Ranbaxy Italia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/341 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: PAROXETINA RANBAXY ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038931010/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931022/M - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931034/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931046/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931059/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931061/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038931073/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038931085/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038931097/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038931109/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1191/001/II/005.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07219

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Hikma»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 16 del 10 maggio 2011

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO HIKMA.

Confezioni A.I.C. n.:

038048017/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

038048029/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 50 ml;

038048031/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconi in vetro da 50 ml;

038048043/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 50 ml;

038048056/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro da 50 ml;

038048068/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi in vetro da 50 ml;

038048070/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

038048082/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 100 ml;

038048094/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconi in vetro da 100 ml;

038048106/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 100 ml;

038048118/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro da 100 ml;

038048120/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi in vetro da 100 ml;

038048132/M - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca PP da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Hikma farmaceutica (Portugal) S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1800/001/R/001 NL/H/1800/001/IB/09.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione - modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,dei corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07230

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 43 del 27 aprile 2011, la giunta camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese di Frosinone il dott. Antonio Rampini, con data effetto 1° maggio 2011.

11A06632

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° giugno 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B80», «X13», «D18», «J13», «M60» e «P45».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B80», «X13», «D18», «J13», «M60» e «P45» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B79», «X12», «D17», «J12», «M59» e «P44».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e nel sito Internet della CDP S.p.A. http://www.cassaddpp.it/

11A07030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4237
Yen	116,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,476
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,87705
Fiorino ungherese	268,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9266
Nuovo leu romeno	4,1125
Corona svedese	8,9324
Franco svizzero	1,2477
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8280
Kuna croata	7,4180
Rublo russo	39,8982
Lira turca	2,2610
Dollaro australiano	1,3364
Real brasiliano	2,3079
Dollaro canadese	1,3799
Yuan cinese	9,2429
Dollaro di Hong Kong	11,0663
Rupia indonesiana	12166,50
Shekel israeliano	4,9630
Rupia indiana	64,0840
Won sudcoreano	1541,57
Peso messicano	16,5655
Ringgit malese	4,2974
Dollaro neozelandese	1,7907
Peso filippino	61,528
Dollaro di Singapore	1,7614
Baht tailandese	43,138
Rand sudafricano	9,8288

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07212

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4020
Yen	114,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,530
Corona danese	7,4561
Lira Sterlina	0,86975
Fiorino ungherese	270,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9485
Nuovo leu romeno	4,1205
Corona svedese	8,9155
Franco svizzero	1,2380
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8475
Kuna croata	7,4242
Rublo russo	39,9250
Lira turca	2,2534
Dollaro australiano	1,3332
Real brasiliano	2,2908
Dollaro canadese	1,3725
Yuan cinese	9,1186
Dollaro di Hong Kong	10,9028
Rupia indonesiana	12043,97
Shekel israeliano	4,9419
Rupia indiana	63,4230
Won sudcoreano	1539,99
Peso messicano	16,4377
Ringgit malese	4,2887
Dollaro neozelandese	1,7761
Peso filippino	61,008
Dollaro di Singapore	1,7501
Baht tailandese	42,607
Rand sudafricano	9,8533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07213

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di S. Paolo della Croce, in Ceccano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2011 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della parrocchia di S. Paolo della Croce, con sede in Ceccano (Frosinone).

11A06633

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Immacolata e della Catena, in S. Filippo del Mela

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, la parrocchia di S. Maria Immacolata e della Catena, con sede in S. Filippo del Mela (Messina), frazione Olivarella, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Maria SS. della Catena», con sede in S. Filippo del Mela (Messina), frazione Archi.

11A06740

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Guardia Perticara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene estinta la confraternita del SS. Rosario, con sede in Guardia Perticara (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A06741

Soppressione della Parrocchia di S. Benvenuto, religioso, in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Benvenuto, religioso, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A06742

Assunzione di nuova denominazione della Fondazione di religione denominata «Pia Casa dei Cuori di Gesù e Maria», in Zafferana Etnea.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, la Fondazione di religione denominata «Pia Casa dei Cuori di Gesù e Maria», con sede in Zafferana Etnea (Catania) ha assunto la denominazione di Fondazione «Pia Casa dei Cuori di Gesù e di Maria - Clan dei Ragazzi» e contestualmente trasferito la propria sede a S. Giovanni La Punta (Catania).

11A06743

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, della registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico «Sintrade»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/ 1818 del 5 maggio 2011 - SINTRADE reg. n. 13583.

Motivo della revoca: rinuncia della società I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A., con sede legale, amministrativa e stabilimento in Padova - Z.I. - IX Strada n. 55/57 - codice fiscale e partita I.V.A. 00334060282.

11A07028

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto del 23 dicembre 2010 recante «Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Reg. (CE) 104, 2000, Titolo I e del Reg. (CE) 2065/2001».

Si comunica che, in relazione al decreto ministeriale in data 23 dicembre 2010, recante «Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Reg. (CE) 104, 2000, Titolo I e del Reg. (CE) 2065/2001», già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2011, le tabelle in calce al decreto stesso allegate sono state integralmente pubblicate sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo www.politicheagricole.it nella sezione Pesca e Acquacoltura.

11A06857

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «SI TRUST – Società Italiana Fiduciaria S.r.l., ovvero in forma abbreviata SI TRUST S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 12 maggio 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «SI Trust - Società italiana fiduciaria s.r.l.» ovvero in forma abbreviata «SI Trust S.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 11158421005, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

11A06739

Revoca dell'autorizzazione alla società Gondrand S.p.a., in Bolzano, ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 maggio 2011 alla società «Gondrand S.p.a.», con sede legale in Bolzano ed operativa in Torino, via Cigna n. 209, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

11A06744

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, della società «Gestione servizi logistici - Società cooperativa», in San Canzian d'Isonzo.

Con deliberazione n. 799 del 5 maggio 2011 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Gestione servizi logistici - Società cooperativa», con sede in San Canzian d'Isonzo, costituita addì 15 dicembre 2006, per rogito notaio dott. Giacomo Pecorelli di Treviso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A06745

REGIONE PUGLIA

Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE

(*Omissis*)

Decreta:

1) (*Omissis*)

2) Ai sensi del comma 174 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.311 del 30/12/2004, e al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:

per i redditi sino a euro 15.000,00; 1,2 per cento

per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino ad euro 28.000,00; 1,2 per cento;

per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino ad euro 55.000,00; 1,4 per cento;

per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00; 1,4 per cento;

per i redditi superiori a euro 75.001,00; 1,4 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n°917, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3) (*Omissis*).

Bari, 30 maggio 2011

Il presidente: VENDOLA

11A07380

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 12 del 5 maggio 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 12 del 5 maggio 2011 ha disposto «Legge 7 luglio 2010, n. 106 ("Disposizioni in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio"): sesto pagamento in favore di alcuni dei beneficiari»);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 dell'11 maggio 2011 parte prima.

11A07047

Approvazione dell'ordinanza n. 13 del 5 maggio 2011

Il Presidente della Regione Toscana nomina commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca rende noto:

che con propria ordinanza n. 13 del 5 maggio 2011 ha disposto «ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800/2009: rimborso in favore del comune di Viareggio»;

che l'ordinanza è disponibile nel sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 11 maggio 2011 parte prima.

11A07048

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-125) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00